

A cura di

Paolo Giovanni Demarchi - Cecilia Giacomazzi

# **LE PROCEDURE CONCORSUALI**

**GUIDA OPERATIVA INTERDISCIPLINARE**

Prefazione di Bartolomeo Quatraro



GIUFFRÈ EDITORE

## Capitolo 4

### IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

ANGELA CAMPOCHIARO-MAURO VITIELLO

**Sommario:** 1. Il termine per la predisposizione del programma di liquidazione. — 2. Le caratteristiche del programma di liquidazione. — 3. Il contenuto del programma di liquidazione. — 4. Le tecniche di redazione del programma di liquidazione. — 5. La liquidazione anticipata ed il supplemento del piano di liquidazione. — 6. Il programma di liquidazione “negativo”. — 7. La procedura di approvazione del programma di liquidazione. — 8. L’esecuzione e la verifica del programma di liquidazione — 9. Un esempio di programma di liquidazione.

Nell’ambito della liquidazione dell’attivo, il programma di liquidazione rappresenta uno strumento assolutamente innovativo la cui disciplina, significativamente modificata dal decreto cd. correttivo n. 169/2007, rileva altresì nel contribuire a definire la natura dei rapporti tra i diversi organi della procedura fallimentare.

Proprio perché atto di necessaria formazione plurisoggettiva, il programma di liquidazione integra un importante momento di definizione del nuovo sistema dei rapporti tra gli organi della procedura: il curatore, organo gestorio, ha il compito di redigerlo, secondo i criteri dettati dalla legge fallimentare ed in funzione delle sue scelte operative, discrezionali sì, ma obbligatoriamente orientate alla miglior tutela dell’interesse della massa dei creditori; il comitato dei creditori, organo di direzione, ha il potere di approvazione, sulla base di una valutazione di convenienza ed opportunità che deve tener conto degli interessi dell’intero ceto creditorio; il giudice delegato, cui spetta un generale controllo di legittimità, deve verificare la rispondenza alle norme di legge del contenuto e della struttura del programma, oltre che dell’*iter* di formazione dello stesso.

Sul piano dell’operatività del curatore, la predisposizione del programma rappresenta un atto complesso ed impegnativo che

può assimilarsi, facendo riferimento alla terminologia della tecnica gestionale, al “*budget*”. Detto “preventivo” della gestione fallimentare trova il momento di confronto, e quindi di valutazione, dell’operato del curatore in diverse fasi della procedura ed in ultimo con il rendiconto, il documento, cioè, “consuntivo” della gestione.

Il legislatore della riforma ha mutuato dal diritto societario il principio per cui non c’è impresa senza un progetto, prevedendo che non vi possa essere un’efficace e pronta liquidazione fallimentare senza che a monte vi sia un atto di pianificazione, tale da assicurare la funzionalità della gestione e, ove possibile, il mantenimento sul mercato del complesso aziendale, con l’auspicabile conservazione dei livelli occupazionali. La pianificazione viene vista, oltre che come strumento di razionalizzazione dell’operato del curatore, come mezzo di garanzia della corretta informazione ai creditori, al fallito e a qualunque interessato. La funzione informativa, da cui derivano, come si vedrà, la necessaria analiticità e completezza del contenuto del programma, consente inoltre il periodico controllo dello stato di attuazione del programma per il tramite del rapporto riepilogativo semestrale previsto dall’ultimo comma dell’art. 33 L.F. Il controllo è previsto principalmente in capo al comitato dei creditori, cui il rapporto va trasmesso unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo, ma non residualmente anche per giudice delegato, che potrà chiedere la trasmissione del documento, per il principio generale espresso dall’art. 25 n. 3 L.F., proprio per verificare lo stato di attuazione del programma di liquidazione.

## 1. Il termine per la predisposizione del programma di liquidazione

Il curatore deve predisporre il programma di liquidazione entro il termine di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di inventario, a norma del primo comma dell’art. 104-ter L.F.

La **brevità del termine** conferma che il legislatore, attraverso lo strumento del programma di liquidazione, persegue l’intento di accelerare i tempi della liquidazione fallimentare.

La previsione di un termine così stringente esprime l’auspicio del legislatore che venga abbandonata la tradizionale divaricazione temporale delle attività di accertamento del passivo e di realizzo dell’attivo, nella convinzione che soltanto un tempestivo collocamento dei beni, o dell’azienda del fallito, possa consentire la realizzazione delle finalità conservative della procedura. Peraltro, nella consapevolezza che la conservazione dell’attività d’impresa non possa perseguirsi sempre, ma anzi in una percentuale verosimilmente non rile-

vante dei fallimenti, la sovrapposizione temporale delle attività di accertamento del passivo e di pianificazione del realizzo dell'attivo soddisfa quantomeno l'esigenza di una progressione della procedura secondo tempi intesi a favorire il celere soddisfacimento dei creditori concorsuali.

Si discute se detto termine sia **ordinatorio o perentorio**. Appare condivisibile l'opinione prevalente secondo cui, in mancanza di specifiche previsioni di sanzioni nei confronti del curatore per la sua inosservanza, il termine non possa che considerarsi ordinatorio.

Ad orientare l'interprete verso la tesi della natura ordinatoria del termine, oltre al principio espresso dall'art. 152, ultimo comma c.p.c., c'è altresì l'imprescindibile esigenza che il programma di liquidazione abbia quegli *standard* minimi di completezza, analiticità e flessibilità, intesi a limitare ad ipotesi residuali l'applicazione della norma di cui all'art. 104-ter, comma quinto L.F., che consente la presentazione di un supplemento del piano per sopravvenute esigenze. In tale ottica, deve ritenersi preferibile una proroga del termine, finalizzata a consentire la predisposizione di un programma esaustivo, piuttosto che il rispetto formale dello stesso, accompagnato dalla riserva mentale del curatore di far ricorso all'istituto del supplemento del piano.

In ogni caso, le esigenze di celerità ed efficienza che ispirano la riforma e la previsione di un termine per la presentazione del piano, inducono a ritenere **obbligatorio** il rispetto della scadenza da parte del curatore. Il mancato rispetto del termine, oltre a rappresentare un elemento di giudizio negativo dell'operato del curatore, può costituire, nei casi più gravi, motivo per la richiesta della sua revoca o sostituzione.

Dall'obbligatorietà del termine discende quindi la necessità che il curatore si rivolga al giudice delegato per ottenerne la proroga, restando evidente che l'autorizzazione al differimento resti condizionata alla valutazione dell'effettiva esistenza delle ragioni poste a fondamento della richiesta di proroga. Non c'è dubbio che una significativa e non giustificata disattenzione del termine possa integrare causa di revoca del curatore da parte del tribunale, cui spetta il potere-dovere di controllo sulla condotta dell'organo gestorio, come desumibile dal mantenimento della norma di cui all'art. 37 L.F. in termini coincidenti rispetto a quanto previsto sotto il vigore della precedente disciplina.

tro sia oggetto di possibile monetizzazione<sup>(4)</sup>. Se infatti il programma integra l'unico atto di pianificazione, ne consegue la sua necessaria esaustività.

Il secondo requisito, necessariamente caratterizzante il programma di liquidazione, va individuato nell'**analiticità**: è richiesta una puntuale e precisa descrizione di ogni attività liquidatoria. Detta esigenza è insita nello strumento sotto molteplici aspetti. Per potere illustrare e motivare una scelta in termini di attività liquidatoria (ad esempio una vendita) è ovvio che occorrerà prospettare nei dettagli le modalità che si intendono adottare per l'attuazione (ossia vendita con incanto, senza incanto o trattativa privata).

Ciò anche al fine di far partecipare all'attività gestoria il comitato dei creditori che potrà esprimere il consenso, secondo l'originaria formulazione della riforma, o l'approvazione, con il decreto correttivo, solo se correttamente e adeguatamente informato. Ugualmente il giudice delegato potrà assolvere la generale funzione di vigilanza sulle operazioni della procedura o provvedere alle singole autorizzazioni degli atti liquidazione conformi al programma solo se reso edotto degli elementi conoscitivi e valutativi posti alla base delle diverse soluzioni liquidatorie prospettate dal curatore<sup>(5)</sup>.

Quanto alle modalità espositive del documento, è sicuramente richiesto che il curatore rediga il piano con **chiarezza**, essendo esso destinato a terzi, e con **prudenza**, previa formulazione delle previsioni con la contestuale evidenziazione degli aspetti critici.

Dallo spirito della riforma, inteso ad incoraggiare la conservazione dell'integrità e del valore dell'azienda, con conseguente limitazione ai casi residuali della vendita atomistica, nonché dai limiti insiti nell'attività di pianificazione, discende l'individuazione di un ulteriore requisito, quello della **flessibilità** o **elasticità** del programma. Per garantire la miglior soddisfazione possibile ai creditori, è richiesto al curatore di prospettare le ipotesi liquidatorie dipendenti dal verificarsi di determinate condizioni, condizioni che egli stesso introdurrà nella pianificazione.

(4) C. ESPOSITO in *Il nuovo diritto fallimentare*, a cura di A. Jorio e M. Fabiani, Bologna, 2007, 1671, fa riferimento al carattere dell'*omnicomprensività*.

(5) Per ulteriori approfondimenti sull'argomento ROBERTO FONTANA, *Le nuove procedure concorsuali*, a cura di S. Ambrosini, Bologna, 2008, 224 e seguenti.

Il requisito della flessibilità che, al contrario di quelli della completezza ed dell'analiticità, non va considerato elemento di legittimità dell'istituto, ma semplicemente un criterio cui auspicabilmente il curatore deve tener conto nella costruzione del contenuto del piano previsto dall'art. 104-ter, risponde alla necessità di limitare il ricorso da parte del curatore al supplemento del programma. È infatti evidente che con la previsione di varianti attuative del piano, la cui realizzazione sia condizionata al verificarsi o meno di eventi, o al decorso o meno di un certo lasso di tempo, prima che determinati eventi si siano realizzati, la necessità di integrazioni del piano successive al momento della sua approvazione resti confinata ad ipotesi residuali.

### 3. Il contenuto del programma di liquidazione

Il Legislatore ha previsto un **contenuto minimo** del programma di liquidazione, provvedendo all'analitica elencazione degli elementi che comunque devono essere presenti:

a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis;

b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;

c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito<sup>(6)</sup>;

d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.

Non c'è dubbio che il programma possa avere anche un contenuto atipico, estendendo la sua funzione informativa ad elementi diversi da quelli enucleati dall'art. 104-ter. La prassi dei tribunali fallimentari ha già elaborato principi redazionali che tengono conto, principalmente, oltre che della necessità di garantire la realizzazione della migliore informazione possibile, quanto ai criteri gestionali seguiti nella realizzazione dell'attivo, anche dell'esigenza di collegare al contenuto del programma la funzione di controllo sull'operato del curatore. Poiché il controllo spetta, con le dovute differenze sulla natura dello stesso, sia al giudice delegato, sia al comitato dei creditori, sia infine al fallito, ne discende che nulla osta, in astratto, a che nel piano il curatore inserisca ogni dettaglio

(6) Il correttivo del 2007 ha integrato la specifica circa la previsione del possibile esito di tali azioni.

inerente alle sue scelte strategico-gestionali (si pensi, a mero titolo di esempio, ai nominativi dei professionisti o esperti scelti quali coadiutori e dei legali che si intenda nominare per le azioni giurisdizionali), con il solo limite degli elementi che per ragioni di riservatezza non possano essere divulgati.

Nella pratica spesso accade che il curatore si debba occupare, e pertanto debba operare un approfondimento, delle tematiche sopra enunciate non sempre in perfetta coincidenza, come invece richiederebbe la norma, con il termine tassativo di deposito del programma di liquidazione.

Nell'immediato, il curatore deve porsi il problema dell'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio ovvero l'affitto dell'azienda in funzione conservativa dell'impresa. Nei casi in cui non gli resti che prendere atto dell'intervenuta disgregazione del patrimonio aziendale, si comporterà di conseguenza.

Qualora si sia in presenza di un'azienda ancora viva, l'urgenza di intervenire per preservarne il valore imporrà al curatore di anticipare, rispetto al momento dell'approvazione del programma di liquidazione, la richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio o all'affitto dell'azienda, secondo quanto previsto dagli articoli 104 e 104-bis L.F. In tali ipotesi il curatore riprenderà l'argomento nel programma di liquidazione, *ex art. 104-ter*, lett. a), arricchendolo di dati e notizie.

Al contrario, qualora detta opportunità non si sia presentata, il curatore dovrà ribadirlo nel programma di liquidazione.

Nel piano previsto dall'art. 104-ter l'**azienda** assume piena centralità, sia se cedibile unitariamente, sia nel caso in cui si assista alla sua dispersione di valore. In ogni caso il curatore dovrà descrivere l'azienda in termini qualitativi e ne fornirà la stima, espressa in maniera sintetica ed analitica. Il curatore dovrà esporre le eventuali offerte d'acquisto pervenute nel frattempo ed informerà delle indagini di mercato compiute in merito all'appetibilità dei beni aziendali. La sua vendita frammentata dei beni verrà ipotizzata nel solo caso in cui il ricollocamento sul mercato del complesso aziendale si riveli impossibile.

È fisiologico che le proposte di concordato fallimentare, così come i presupposti delle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie, si manifestino in un momento successivo al deposito del programma di liquidazione. La nuova disciplina consente di supe-

rare tali difficoltà operative con l'istituto del **supplemento del piano di liquidazione**. In tali casi il programma di liquidazione sarà costituito, necessariamente, da più documenti.

Il legislatore ha precisato inoltre che debbono essere indicate le **modalità** ed i **termini** previsti per la realizzazione dell'attivo. Si chiede quindi al curatore di precisare "*come*" e "*quando*" intenda attuare il singolo atto liquidatorio del più complesso ed articolato programma.

Ne consegue che il curatore, nel suo percorso operativo, dovrà indicare, al contempo, le linee guida strategiche, tipiche della fase progettuale, ed i dettagli propri della fase attuativa.

Quanto alle **modalità**, è doveroso il rispetto del principio delle **procedure competitive**. In concreto il curatore, disponendo della più ampia libertà di scelta delle modalità di vendita dei beni, mobili o immobili che essi siano, non è più obbligato al rispetto delle norme del codice di procedure civile. Dovrà comunque avvalersi delle stime di esperti, salvo che i beni siano di modesto valore. Il curatore, ancora, al fine di promuovere la gara tra gli eventuali interessati all'acquisto, dovrà provvedere a pubblicizzare la vendita con forme idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Il legislatore parla di **termini** al plurale poiché si riferisce sia al termine **iniziale**, di avvio della liquidazione, sia ai termini **intermedi**, che scandiscono le fasi in cui si scompone il programma, sia infine a quello **finale**, entro il quale ultimare la liquidazione.

#### 4. Le tecniche di redazione del programma di liquidazione

Quanto alle modalità di predisposizione del programma di liquidazione, va detto che ciascun curatore può regolarsi secondo la propria abituale maniera espositiva, ovviamente purché rispetti quanto previsto dalla legge.

È tuttavia auspicabile che la stesura del programma di liquidazione venga uniformata ad uno schema o modello, come avviene già, secondo le prassi adottate da alcuni tribunali, per altri documenti, quali ad esempio le relazioni periodiche; ciò per facilitarne la lettura da parte dei terzi ed in particolare del giudice delegato, di regola chiamato a "vigilare" su un notevole numero di procedure.

È prevedibile che lo sviluppo del processo telematico lascerà poco spazio alle personalizzazioni, previa introduzione di regole codificate per l'esposizione.

Per rispondere all'esigenza della **chiarezza** del documento, può essere utile affiancare al testo, nella sua **parte descrittiva**, tabelle riepilogative di dati quantitativi e qualitativi (**parte tabellare**). L'adozione di tale struttura, oltre a consentire un'immediata leggibilità del programma, agevola il richiamo ad ogni punto specifico del piano, richiamo possibile sia in occasione della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esecuzione del singolo atto, sia nell'ipotesi in cui si renda necessario depositare un supplemento del piano di liquidazione.

La complessa articolazione del programma impone un dettagliato **indice** all'inizio della relazione.

Come detto, dal requisito della flessibilità discende che il curatore debba esporre soluzioni liquidatorie alternative, ottenute dalla **combinazione di termini e condizioni**. Ad esempio, qualora entro un determinato termine non pervengano offerte per l'acquisto dell'azienda (a certe previste condizioni espressive della possibilità di realizzo e di trasferimento del personale dipendente) sarà inevitabile la vendita separata dei singoli beni.

Dal requisito dell'**analiticità** deriva la necessità, sempre in termini esemplificativi, di specificare le forme di pubblicità e le modalità di svolgimento della gara.

Quanto poi al contenuto **programmatico**, il percorso logico attraverso il quale il curatore giunge alla monetizzazione di ciascun *asset* attraversa necessariamente le seguenti fasi: ricognizione e valorizzazione, prospettazione delle diverse possibilità di realizzo, espressione di un giudizio di convenienza, ottenuto dal confronto tra i vantaggi e gli svantaggi propri di ciascuna alternativa, infine indicazione delle modalità operative di attuazione delle scelte effettuate.

Pertanto il curatore, nel documento programmatico, prima di illustrare le linee direttrici della sua attività liquidatoria, dovrà necessariamente fornire il **"quadro" dell'attivo fallimentare esistente**, distinto in beni materiali ed immateriali, diritti e quant'altro sia tramutabile in danaro, avvalendosi a tal fine dell'inventario redatto, della contabilità disponibile e di ogni ulteriore elemento di fatto di cui sia a conoscenza in seguito alle indagini svolte.

Il punto di partenza deve dunque essere la "fotografia" dell'attivo fallimentare. E per fare ciò occorrerà prima di tutto proce-

Diversa è la fattispecie dell'abbandono dei beni, prevista dall'art. 104-ter, comma 6 L.F. L'intenzione di abbandonare i beni potrà essere manifestata nel programma di liquidazione, ovvero oggetto di separata istanza di autorizzazione al comitato dei creditori. Il presupposto dell'abbandono dei beni è integrato dalla non convenienza della liquidazione.

## 7. La procedura di approvazione del programma di liquidazione

Dopo aver predisposto il programma di liquidazione, il curatore deve ottenerne l'approvazione. Il decreto cd. correttivo ha introdotto rilevanti modifiche, quanto al ruolo del comitato dei creditori e del giudice delegato, rispetto alla precedente riforma. Ne consegue che al momento i regimi applicabili sono due.

Nei fallimenti dichiarati successivamente al 16 luglio 2006, e sino al 31 dicembre 2007, il curatore deve acquisire il **parere favorevole del comitato dei creditori** ed ottenere l'**approvazione del giudice delegato**.

La previsione del potere di approvazione in capo al giudice delegato finiva per realizzare un *iter* di formazione del programma necessariamente condiviso dai tre organi della procedura fallimentare. Tenuto conto di ciò, la disciplina cd. intermedia, nella fase della liquidazione, limitava di molto la portata del fenomeno della riduzione delle prerogative del giudice delegato. A quest'ultimo restava infatti il potere/dovere di autorizzare gli atti di liquidazione anticipati rispetto all'approvazione del programma, il potere/dovere di approvare il programma ed i successivi supplementi allo stesso, e ciò necessariamente sulla base di una valutazione estesa al merito ed alla convenienza degli atti gestori

Per le procedure fallimentari aperte successivamente al 1° gennaio 2008, è previsto che il programma di liquidazione venga **approvato** dal comitato dei creditori e quindi **comunicato al giudice delegato**, che autorizza l'esecuzione degli atti ad esso conformi.

Nel nuovo sistema dei rapporti tra gli organi, il comitato dei creditori assume il ruolo di co-gestore, con il curatore, della procedura fallimentare ed il giudice delegato svolge la funzione di controllo sulla regolarità della procedura, oltre alla generale funzione di vigilanza sulla condotta del curatore (art. 37).

La modifica scaturita dal decreto cd. correttivo ha il pregio di ricondurre il procedimento di formazione del piano di liquidazione ad un sistema coerente con le nuove prerogative degli organi. Che piaccia o no, infatti, la funzione voluta dal legislatore della riforma per il giudice delegato è quella di controllo sulla regolarità della procedura, anche se ben può essere asserito che al giudice delegato la normativa continui a riservare poteri direttivi di natura residuale, che vanno trovati nelle norme che continuano a prevedere la necessità di autorizzazione del giudice delegato rispetto a determinati atti del curatore. Si allude agli artt. 25, comma primo n. 6), 104, comma secondo e 104-bis comma primo L.F., dai quali discende la necessità che il curatore debba chiedere l'autorizzazione giurisdizionale, e non quindi quella del comitato dei creditori, per agire e resistere in giudizio, per consentire l'esercizio provvisorio dell'azienda, dopo il fallimento e prima della presentazione del programma di liquidazione, infine per affittare l'azienda.

Il legislatore nulla dispone quanto alle modalità di funzionamento del comitato dei creditori. Solitamente i suoi membri si esprimono a mezzo telefax, ma appare senz'altro preferibile, specialmente nei casi più complessi, che esso si esprima all'esito di un'apposita riunione collegiale.

Il comitato dei creditori deve esprimere il proprio voto entro quindici giorni, decorrenti dal momento in cui la richiesta è pervenuta al presidente. In caso di inerzia provvede il giudice delegato, secondo quanto previsto dall'art. 41, 4° comma L.F.

Il comitato dei creditori può proporre al curatore di apportare modifiche al programma presentato e quest'ultimo, che ne conserva la paternità, deve recepire le indicazioni del comitato e modificare il programma conseguentemente.

## **8. L'esecuzione e la verifica del programma di liquidazione**

La disciplina scaturita dal decreto correttivo prevede che il curatore, per poter dare avvio alla fase esecutiva della liquidazione, una volta ottenuta l'approvazione del comitato dei creditori, debba presentare al giudice delegato la richiesta di autorizzazione dei singoli atti, evidenziandone la conformità al programma.

L'autorizzazione da parte del giudice delegato non è un atto dovuto ed automatico conseguente all'approvazione espressa dal comitato dei creditori.

Alla ricezione dell'istanza di autorizzazione dei singoli atti liquidatori il giudice delegato, oltre a verificarne di volta in volta la coerenza con le previsioni del programma, è tenuto a riscontrarne la legittimità.

Infatti al giudice delegato compete un **controllo di legittimità** dell'intero programma, che deve corrispondere ai principi e alle regole della legge fallimentare. Tale funzione di controllo si inserisce in diversi momenti della procedura fallimentare (in occasione delle singole autorizzazioni, del deposito delle relazioni periodiche "semestrali" e del rendiconto finale).

Quanto al programma, in particolare, il controllo del giudice delegato atterrà al rispetto del principio della competitività delle procedure di vendita e della pubblicità.

Una proposta operativa parte dalla considerazione dell'opportunità che il controllo di legittimità spettante al giudice delegato venga effettuato prima che il programma sia trasmesso al comitato dei creditori per l'approvazione. Tenendo conto del disposto di cui all'art. 25, comma primo, n. 3) L.F., e quindi della possibilità che il giudice delegato convochi avanti a sé il curatore ogni qual volta lo ritenga necessario od opportuno, si può pensare di inserire il controllo di legittimità del giudice tra il momento in cui il programma viene redatto dal curatore e quello della trasmissione al comitato, così da evitare situazioni di blocco del piano, per l'eventuale presenza di profili di illegittimità, che si realizzino dopo che lo stesso sia già stato approvato dal comitato, cui del resto compete un controllo incentrato sul merito.

Secondo alcuni commentatori, il giudice delegato può giungere a sindacare la legittimità anche attraverso **l'esame del merito** dei singoli atti da autorizzare, qualora le scelte del curatore, pur approvate del comitato, siano palesemente lesive degli interessi coinvolti.

Per vero tale tesi induce non poche perplessità, essendo fondata sul concetto di legittimità sostanziale elaborato dalla giurisprudenza in materia di diritto societario, concetto che finisce per ricondurre la legittimità, oltre che al rispetto dei principi di legge che disciplinano la procedura, al rispetto del principio della buona gestione, cioè della gestione fatta nell'interesse della massa dei creditori. Il rischio concreto che il controllo di merito sulla gestione della curatela venga surrettiziamente recuperato, in spregio alle intenzioni del legislatore delle riforma, non può essere taciuto. Sembra quindi più rispettoso del nuovo sistema delle prerogative degli organi ritenere che il controllo spettante al giudice si debba svolgere limitatamente a tre distinti livelli, dai quali comunque discende un intervento dell'organo giurisdizionale sul contenuto

del programma tutt'altro che trascurabile. Il giudice delegato, *in primis*, deve verificare che il piano di liquidazione sia **completo ed analitico**. Solo in tali casi, infatti, l'atto è idoneo a realizzare la funzione voluta dal legislatore consentendo, da un lato al comitato dei creditori di svolgere la sua funzione direttiva, approvandolo, dall'altro al giudice di poter autorizzarne l'attuazione previa semplice verifica di conformità degli atti esecutivi al suo contenuto. Ad un secondo livello, il giudice deve verificare che il piano non contenga clausole integranti **violazioni di legge**, quali il mancato rispetto delle regole che nelle vendite impongono la più ampia pubblicità e le procedure competitive (art. 107). Ad un terzo livello, infine, il controllo del giudice potrà **estendersi al merito**, ma **limitatamente** a quegli atti con riguardo ai quali altre norme prevedono la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato: azioni giurisdizionali, esercizio provvisorio, affitto d'azienda o di un ramo d'azienda. Come s'è detto, infatti, limitatamente a tali atti di gestione il sistema prevede ancora un potere direttivo del giudice delegato (cd. potere direttivo residuale), in considerazione della loro particolare delicatezza, e delle competenze giuridiche necessarie per valutarne la convenienza e l'opportunità.

L'eventuale mancata indicazione nel programma dell'atto di liquidazione sottoposto all'autorizzazione del giudice delegato comporterà la necessità che il curatore predisponga un supplemento del piano, affinché il comitato dei creditori possa partecipare alla scelta gestoria.

La valutazione finale, da parte giudice delegato, dell'avvenuta attuazione del programma di liquidazione, si realizza in sede di rendicontazione del curatore, previo il confronto tra quanto preventivato nel piano ed i risultati effettivamente conseguiti.

Il Tribunale di Milano<sup>(8)</sup> nel modello di rendiconto "raccomandato" ai curatori, ha previsto che il rendiconto di cassa e di gestione sia integrato da un'apposita sezione, destinata ad evidenziare gli eventuali scostamenti tra le previsioni del programma, i risultati conseguiti e le ragioni delle eventuali discordanze.

## 9. Un esempio di programma di liquidazione

Nel settembre 2007 il Tribunale di Milano ha pubblicato sul proprio sito internet il seguente schema di "programma di liquida-

<sup>(8)</sup> Si veda B. QUATRARO in Circolari del Tribunale di Milano, *Istruzioni ai curatori per la redazione del rendiconto*, del luglio 2007 e del 15 febbraio 2008.

zione *ex art. 104-ter L.F.*”. Trattasi di un modello elaborato sotto il vigore della disciplina antecedente al decreto correttivo.

## TRACCIA PER LA STESURA DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

TRIBUNALE DI MILANO

II Sezione Civile

Giudice Delegato

Dott./Dott.ssa . . . . .

\* \* \*

Fallimento n. . . . .

\* \* \*

### PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE *EX ART. 104-TER L.F.*

\* \* \*

Illustrissimo Signor Giudice Delegato,  
il sottoscritto . . . . ., Curatore del fallimento in epigrafe,

Premesso

— che in data . . . . . il Curatore, a norma dell'art. 87 L.F., ha depositato in cancelleria l'inventario;

— che la S.V. con decreto del . . . . . ha differito il termine di cui all'art. 104-*ter*, co. 1, L.F. di ulteriori 60 giorni;

— che fino ad oggi non sono pervenute, anche solo in via informale, proposte di affitto dell'impresa o di singoli rami di essa o di concordato fallimentare;

— che non si è presentata l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa in considerazione del fatto che alla data di Fallimento non risultavano commesse in corso ad eccezione dei contratti di appalto con . . . . . risolti dall'Ente nell'imminenza del Fallimento;

— che il Comitato dei Creditori ha espresso parere favorevole al programma di Liquidazione di seguito riportato già trasmesso agli stessi in data . . . . . (copia in allegato n. 1);

a norma dell'art. 104-*ter* L.F. sottopongo all'approvazione della S.V. il seguente

### PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

#### INDICE

## D - CREDITI

Descrizione	Valore nominale	Valore presunto realizzo
3. Crediti diversi		
4. Erario conto IVA		
Totale		

Con riferimento a ciascuna categoria si segnala quanto segue.

1. Clienti: allo stato il Curatore ha realizzato l'importo di € ..... Risultano inesigibili i crediti verso .....

2. Clienti con contenzioso da avviare: il nominale, si riferisce al credito risultante dalla contabilità per i debitori .....

Il presunto valore di realizzo del credito vantato nei confronti della società ..... tiene conto della nota di addebito da questa emessa per il risarcimento dei danni chiesti per i vizi riscontrati nell'esecuzione dei lavori.

3. Crediti diversi: trattasi degli acconti corrisposti ai fornitori e dei depositi cauzionali. Il Curatore ritiene che non vi sia possibilità di realizzo poiché .....

4. Erario conto IVA: Il credito emerge dalla liquidazione IVA alla data di Fallimento, tenuto conto dell'acconto IVA versato nel mese di Dicembre 2006.

## E - LIQUIDITÀ

Descrizione	Valore nominale	Valore DI realizzo
Cassa contanti		

Trattasi dei contanti consegnati al Curatore alla data di fallimento.

\*\*\*

## TABELLA RIEPILOGATIVA ATTIVO FALLIMENTARE

Descrizione	Importo stimato
A - Immobili	
B - Mobili	
C - Immobilizzazioni finanziarie	

TABELLA RIEPILOGATIVA ATTIVO FALLIMENTARE

Descrizione	Importo stimato
D - Crediti E - Liquidità	
Totale	

L'attivo del Fallimento, sulla base dei dati sopra esposti, è quindi stimato prudentemente in € . . . . .

Tuttavia tale importo potrebbe essere soggetto a rettifiche in base alle considerazioni che seguono.

## II - POSSIBILITÀ DI CESSIONE UNITARIA DELL'AZIENDA, DI SINGOLI RAMI O DI BENI IN BLOCCO

Il Curatore, giusta autorizzazione del Comitato dei Creditori, ha effettuato inserzione pubblicitaria sui seguenti siti internet convenzionati con la sezione fallimenti del Tribunale di Milano *www.portaleaste.com*, *www.tribunalidistrettomilano.net*, *www.asteimmobili.it*, *www.borsaimmobiliare.net*, *www.assoedilizia.mi.it*, *www.fallimentitribunalemilano.net*, nonché sul sito web del settore *www.aedilweb.it*, al fine di vagliare l'interesse all'acquisto dell'intero complesso aziendale della fallita società, così composto:

— Attestazione S.O.A. n. emessa in data . . . . . per le seguenti specializzazioni e relativi importi:

— Attrezzature e macchinari edili, automezzi e vario materiale edile, nonché attrezzature e arredi per ufficio, per un valore complessivo stimato in circa € . . . . .

— n. . . . . dipendenti: . . . . .

Allo stato il Curatore ha ricevuto le seguenti offerte non cauzionate rispettivamente dell'importo di € . . . . . di € . . . . .

Il Curatore, in considerazione delle offerte pervenute, della stringente normativa prevista dall'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - Determinazione n. 5/2003 della Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2003 — dell'ampia offerta esistente oggi sul mercato delle SOA — attestazione occorrente per partecipare alle gare di appalti pubblici — procederà come segue:

1. gara avanti al Curatore tra coloro che hanno manifestato l'interesse all'acquisto del complesso aziendale e che presentino cauzione di € .. a mezzo AC non trasferibile intestato al Fallimento — partendo del prezzo base di € . . . . . ed offerte in aumento di € . . . . .;

2. qualora da suddetta gara emergerà un'offerente dell'intero complesso aziendale per un importo uguale o superiore ad € . . . . . si procederà alla stipula del contratto preliminare, alla consultazione sindacale ed al contratto di cessione dell'azienda ai sensi dell'art. 2556 c.c.;

3. qualora non si realizzino le condizioni di cui al precedente punto n. 2 — ossia offerta cauzionata uguale o superiore ad € . . . . . — il Curatore — non apparendo soddisfacente per la massa dei creditori la vendita dell'azienda — procederà alla vendita dei beni in due blocchi, automezzi ed attrezzature e materiale edile, secondo le modalità definite al prossimo paragrafo III-B).

### III - VENDITA DEI SINGOLI CESPITI

#### A) IMMOBILI

La vendita degli immobili avverrà in conformità a quanto disposto dall'art. 107 L.F. ed in particolare secondo le seguenti modalità:

1. vendita con incanto avanti al Giudice Delegato, secondo le disposizioni del codice di procedura civile, dei seguenti n. 4 lotti al prezzo base indicato, pari alla stima del perito ed offerte in aumento di seguito espresse:

	Descrizione immobili	Prezzo base	Offerte in aumento
1.			
2.			
3.			
4.			

2. pubblicità dell'avviso di vendita da effettuarsi secondo le convenzioni della sezione fallimentare una sola volta, ed in giorni non festivi, sulle apposite pagine regionali dei quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", nonché su "Il Sole 24 Ore" edizione nazionale e su "Metro" edizione Milano e città limitrofe, secondo la convenzione distrettuale che cita i siti web [www.tribunalidistrettomilano.net](http://www.tribunalidistrettomilano.net), [www.portaleaste.com](http://www.portaleaste.com), [www.asteimmobili.it](http://www.asteimmobili.it), [www.borsaimmobiliare.net](http://www.borsaimmobiliare.net), [www.assoedilizia.mi.it](http://www.assoedilizia.mi.it), [www.fallimentitribunalemilano.net](http://www.fallimentitribunalemilano.net);

3. notifica dell'avviso di vendita a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile ed ai creditori ipotecari.

#### B) MOBILI

La vendita dei beni mobili avverrà in conformità a quanto disposto dall'art. 105 L.F. ed in particolare secondo le seguenti modalità:

1. cessione in blocco a trattativa privata di due distinti lotti: *a)* automezzi *b)* attrezzature e materiale edile, compresi gli arredi, macchine per ufficio ed esclusa la struttura prefabbricata sita in Cormano che sarà oggetto di trattative con la proprietaria dell'immobile, in considerazione del fatto che la stima attribuita dal perito a quest'ultima è tale nel caso di permanenza all'interno dell'immobile;

2. per l'esperimento della procedura competitiva verrà fatta inserzione pubblicitaria sui seguenti siti internet convenzionati con la sezione fallimenti del Tribunale di Milano [www.portaleaste.com](http://www.portaleaste.com), [www.tribunalidistrettomilano.net](http://www.tribunalidistrettomilano.net), [www.asteimmobili.it](http://www.asteimmobili.it), [www.borsaimmobiliare.net](http://www.borsaimmobiliare.net), [www.assoedilizia.mi.it](http://www.assoedilizia.mi.it), [www.fallimentitribunalemilano.net](http://www.fallimentitribunalemilano.net), con l'indicazione del prezzo base rispettivamente di € . . . . . per gli automezzi ed € . . . . . per le attrezzature e materiale edile, pari alla stima fatta dal perito ed arrotondata, offerte in aumento € . . . . ., cauzione € . . . . . a mezzo AC non trasferibile intestato al Fallimento;

3. vendita al migliore offerente che emergerà dalla gara che si terrà avanti al Curatore tra coloro che manifestino interesse all'acquisto tenuto conto delle condizioni sopra indicate.

#### IV - AZIONI RISARCITORIE E RECUPERATORIE

Le azioni recuperatorie da effettuarsi sono rivolte principalmente nei confronti di Alfa, Beta e Gamma.

Il Fallimento, assistito dall'Avv. . . . ., procederà, qualora la semplice richiesta con lettera raccomandata AR non produrrà effetto positivo, nell'ingiunzione di pagamento ad Alfa dell'importo di € . . . . ., oltre interessi legali e di mora.

Inoltre il Fallimento, in caso di insuccesso del tentativo di definizione stragiudiziale delle maggiori pretese nei confronti di Beta, intraprenderà un'azione civile avanti al Giudice Ordinario al fine di ottenerne il riconoscimento almeno in parte.

Il Legale incaricato dal Fallimento ha in corso le verifiche e gli accertamenti necessari per meglio precisare l'ammontare della richiesta.

All'esito di ciò il Curatore presenterà apposita istanza al Giudice Delegato volta ad ottenere l'autorizzazione ad intraprendere il giudizio, con il patrocinio dell'Avv. . . . .

In riferimento al credito vantato nei confronti della società Gamma di € . . . . ., non ha sortito alcun effetto positivo la richiesta inviata dal Curatore a mezzo raccomandata AR.

Il Curatore, dopo un tentativo stragiudiziale di recupero del credito nell'importo di € . . . . ., in caso di insuccesso, incaricherà un Legale per il recupero giudiziale, previo esperimento di un ultimo tentativo di definizione stragiudiziale.

Per quanto riguarda gli ulteriori crediti verso clienti ad oggi non realizzati, trattandosi di importi del valore nominale unitario di importo inferiore ad € . . . . . il Curatore procederà personalmente con una richiesta scritta ed in caso di insuccesso, tramite operatori specializzati nel recupero dei crediti.

## V - COLLABORAZIONI

Di seguito vengono elencati i coadiutori tecnici del Curatore ex art. 32, secondo comma, L.F. ed i Legali ad oggi nominati:

1. . . . ., consulente del lavoro esperto nel settore edile, per compiere tutti gli adempimenti necessari per la concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale ai dipendenti della fallita società, nonché a svolgere gli adempimenti contabili e fiscali riguardanti il personale;

2. Geom./Ingegnere, quale perito per la stima dei beni mobili e immobili della fallita società;

3. Avv. . . . ., Legale della procedura per effettuare il recupero dei crediti in via stragiudiziale ed eventualmente in via giudiziale nei confronti di . . . . .

\*\*\*

Il sottoscritto Curatore tutto quanto premesso, a norma dell'art. 104-ter, co. 1, L.F., rimanendo a disposizione del Comitato dei Creditori e del Giudice Delegato per ogni chiarimento eventualmente occorrente

Chiede

che la S.V., tenuto conto del parere favorevole del Comitato dei Creditori, voglia approvare il programma di liquidazione.

Con osservanza

Milano, Il Curatore

## Bibliografia:

AA.VV., *La controriforma al diritto fallimentare, Primi commenti al Decreto correttivo del 7 settembre 2007*, prefazione di Bartolomeo Quatraro, Milano, 2007; L. ABETE, *Il curatore fallimentare: linee di una possibile evoluzione*, in *Il Fallimento*, 2006; BONFATTI-CENSONI, *Manuale di diritto fallimentare*, Padova, 2007; A. BONSIGNORI, *Liquidazione dell'attivo*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1976; DE CRESCIENZO-PANZANI, *Il nuovo diritto fallimentare*, Milano, 2005; C. ESPOSITO, *Il nuovo diritto fallimentare*, a cura di A. Jorio e M. Fabiani, Bologna, 2007; C. ESPOSITO, *Il programma di liquidazione nel decreto correttivo*, in *Il Fallimento*, 2007; M. FERRO, *La legge fallimentare - commentario teorico-pratico*, Padova, 2007; FIMMANÒ-ESPOSITO, *La liquidazione dell'attivo fallimentare*,